



# Comune di Morino

Provincia di L'Aquila

## REGOLAMENTO

### PER L'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE A SCOPO IRRIGUO NEL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con delibera C.C. n. 14 del 16/05/2015

#### PREMESSA

La mutevolezza delle precipitazioni atmosferiche unita al progressivo abbandono dei fondi coltivati ha portato, in questi ultimi anni, alla modifica degli equilibri idrogeologici del territorio comunale.

Attraversando le aree in abbandono è possibile osservare i principali danni causati dal degrado territoriale: piccole frane, mutamenti degli alvei di deflusso delle acque di scolo, trasporto e deposito di materiale inerte lungo le strade poderali e asfaltate.

Per arrestare tali fenomeni occorre attivare, nel medio periodo, una serie di interventi che consentano di ripristinare la sicurezza e l'equilibrio dinamico tra terre ed acque creando nello stesso tempo le condizioni affinché sia garantito l'apporto di queste ultime in quelle aree in cui è possibile praticare coltivazioni agricole. L'attività proposta, a partire dalla stesura di quest'atto, è essenzialmente finalizzata al recupero delle "formelle" in terra battuta, opere costruite in epoca immemorabile dagli abitanti di Morino, che attingendo le acque dal torrente Romito permettono di convogliare le stesse verso le aree destinate alle coltivazioni.

L'azione dovrebbe permettere, nel corso di qualche anno, di ripristinare lo stato originario dei luoghi invertendo la progressiva degradazione degli ambienti naturali.

Le operazioni di recupero degli alvei irrigui consentono inoltre di svolgere, contestualmente al riequilibrio e alla razionalizzazione delle risorse idriche destinate all'agricoltura, azioni finalizzate alla valorizzazione e preservazione d'antiche opere prodotte dall'ingegno degli primitivi abitanti dei luoghi, opere idrauliche che attualmente appartengono e costituiscono una parte importante del patrimonio rurale e culturale dell'intera popolazione locale.

Nell'intento di raggiungere tali scopi, il Comune di Morino ha predisposto recentemente la ricognizione delle formelle esistenti e/o recuperabili individuando cinque assi di deflusso storicamente utilizzati dagli agricoltori per l'irrigazione dei poderi.

Le acque attinte dal locale torrente, e veicolate dagli alvei individuati, consentono l'irrigazione della quasi totalità di aree, a vocazione agricola, poste lungo i versanti che racchiudono la valle attraversata dal corso d'acqua.

L'azione successiva è stata quella di predisporre un piano di recupero, dei canali stessi, mediante la sottrazione delle attività di manutenzione e controllo degli alvei agli utenti e attuando, contestualmente, la pianificazione e razionalizzazione degli interventi di conservazione eseguiti in questi ultimi anni spesso in situazioni di emergenza.

Uno strumento essenziale per il raggiungimento degli scopi fissati è l'adozione dell'allegato regolamento comunale che disciplina l'uso, la manutenzione e gli interventi da eseguirsi sulle formelle del Comune di Morino.

#### GENERALITA'

##### **Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina l'uso delle acque a scopo irriguo per i fondi agricoli situati nel territorio comunale e per usi diversi (Es. idroelettrico)

L'irrigazione è effettuata per gravità mediante deflusso delle acque lungo canali in terra battuta denominate formelle.

Attualmente sono state individuate all'interno del territorio comunale cinque assi principali che, attingendo le acque dal torrente Romito, consentono di irrigare estese aree di territorio coltivato.

Le formelle ancora in uso, o parzialmente utilizzate, ovvero recuperabili sono denominate e localizzate

come indicato nel seguente elenco:



# Comune di Morino

Provincia di L'Aquila

- 1) Formella "Aramiccia", nel Nuovo Catasto Terreni del Comune di Morino (AQ) ai fogli 20-12-8
- 2) Formella "La Fossa", nel Nuovo Catasto Terreni del Comune di Morino (AQ) ai fogli 20-21-13
- 3) Formella "Brecciose", nel Nuovo Catasto Terreni del Comune di Morino (AQ) ai fogli 8-4
- 4) Formella "Casale", nel Nuovo Catasto Terreni del Comune di Morino (AQ) ai fogli 13-9-5-6
- 5) Formella "Le Piane", nel Nuovo Catasto Terreni del Comune di Morino (AQ) ai fogli 13-14

Appartengono alle formelle anche le prese di adduzione; i rami di distribuzione secondari, e le relative opere idrauliche funzionali alle stesse; ed i canali di raccolta delle acque di scolo che convogliano le stesse verso il torrente Romito.

Gli utenti, i cui fondi o terreni, sono serviti da prese di adduzione sono obbligati a dichiararli in forma scritta presso l'Ufficio del Tecnico Comunale.

## Articolo 2 – FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Con il presente atto la gestione economica, logistica e funzionale delle formelle, descritte al precedente articolo 1, è trasferita al Comune di Morino (AQ) che assume l'onere di effettuare le operazioni di manutenzione, ordinaria e straordinaria, e gli altri interventi necessari per mantenere le stesse in attività a servizio completo e stabile dei fondi agricoli serviti.

Il diritto di irrigazione è riservato a tutti i proprietari, conduttori o possessori, a qualsiasi titolo, di terreni serviti dalle formelle.

Per la gestione del servizio, descritto al primo comma del presente articolo, l'Amministrazione Comunale si avvale della consulenza del Comitato Tecnico Consultivo nominato ai sensi dell'articolo 13 del presente regolamento.

## INTERVENTI MANUTENTIVI

### Articolo 3 – VERIFICA PERIODICA E MANUTENZIONE DEI CANALI

L'Amministrazione Comunale, per ogni annualità solare e prima dell'inizio del periodo di irrigazione dei terreni agricoli e in ogni caso entro il giorno 30 marzo di ciascun anno, procede alla ricognizione degli assi principali, secondari e di scolo al fine di accertare:

- a) la regolare manutenzione e pulizia delle sponde dei canali da parte dei proprietari, conduttori e possessori dei fondi serviti dalle formelle;
- b) la regolare efficienza e tenuta delle bocchette di derivazione;
- c) lo stato di tenuta dei canali utilizzati per il deflusso e/o trasferimento delle acque.

A regime, e compatibilmente con le condizioni idrogeologiche dei luoghi, i canali dovranno consentire il deflusso agevole delle acque ed avere larghezza e profondità non inferiori a centimetri cinquanta.

L'adeguamento alle misure minime, previste al comma precedente, sarà eseguito da parte dell'Amministrazione Comunale previo reperimento delle risorse economiche necessarie.

Ciascun utente, in funzione delle proprie esigenze, può provvedere personalmente all'adeguamento dei canali previa segnalazione all'Ufficio Tecnico Comunale.

Gli interventi eseguiti dai privati non impegnano l'Amministrazione Comunale a risarcire eventuali spese sostenute.



# Comune di Morino

Provincia di L'Aquila

## Articolo 4 – OPERE PROVVISORIE

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di integrare, mediante la creazione di nuovi canali e/o opere idrauliche, le reti di deflusso esistenti per consentire la razionalizzazione ed il miglior uso delle acque disponibili.

E' ammessa la realizzazione di opere idrauliche temporanee e provvisorie in occasione di eventi, emergenze, interventi di manutenzione straordinaria, ampliamenti e/o altre situazioni particolari.

La costruzione e l'uso, delle opere provvisorie, ed il successivo ripristino dei luoghi impegnati dovrà avvenire in modo da arrecare il minor danno possibile sui fondi interessati dagli interventi.

## UTILIZZO DELLE ACQUE

### Articolo 5 – ADEMPIMENTI E FORMALITA' RICHIESTI

Entro il trenta marzo di ogni annualità solare l'utente interessato all'uso delle acque per uso irriguo inoltra formale richiesta al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale indicando in calce all'istanza l'ubicazione catastale e la superficie del fondo, o dei terreni, da irrigare.

Le domande inoltrate, dopo l'esame da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, potranno essere ritirate a cura degli utenti previo versamento dei contributi previsti al successivo articolo 17.

### Articolo 6 – USO DELLE ACQUE

La distribuzione dell'acqua per uso irriguo, di norma, ha inizio dalle ore zero del quindici aprile e termina alle ore ventiquattro del trenta settembre di ciascun anno.

Eventuali anticipi, ritardi e/o prolungamenti della stagione irrigua, i deroga ai termini indicati al comma precedente, alla presenza di particolari condizioni climatiche e compatibilmente con le necessità tecniche di manutenzione, ordinarie e straordinarie, della rete e con la disponibilità di acqua, saranno oggetto di determinazioni da parte dell'Amministrazione Comunale assunte mediante proposta del Comitato Tecnico Consultivo.

La giornata agricola locale, per il periodo estivo e/o di disponibilità idrica, inizia alle ore cinque e trenta antimeridiane e termina alle ore venti e trenta.

Gli utenti possono irrigare a turno i propri terreni, iniziando dalle derivazioni situate a monte e procedendo verso valle, senza interruzioni, utilizzando l'intera portata disponibile per il tempo strettamente necessario a compiere le operazioni di irrorazione e in ogni caso per frazioni temporali non superiori ad ore tre per giornata agricola.

Le operazioni descritte al precedente comma si attuano rispettando quanto disposto al successivo articolo 9 in materia di presenza e scorrimento minimo di acque lungo gli alvei principali.

Gli utenti che hanno dichiarato la presa di attingere acqua tramite adduzioni possono farlo dopo l'orario di fine della giornata agricola locale.

Possono altresì utilizzare le reti di adduzione in tutte quelle ore nelle quali nessun utente irriga fondi o terreni agricoli.

Il comune si riserva di utilizzare l'acqua nel periodo 1 ottobre - 14 aprile e nella fascia oraria 20,30 - 6,30 durante il periodo irriguo per usi diversi

### Articolo 7 – DECADENZA DAL DIRITTO DI USO

Il diritto ad irrigare di nuovo si matura quando tutti gli utenti hanno completato il proprio turno, salvo quanto disposto dai successivi commi.



# Comune di Morino

Provincia di L'Aquila

Il mancato utilizzo, a qualsiasi titolo, da parte degli utenti dell'acqua durante i turni spettanti comporta la perdita del diritto all'uso sino al turno successivo.

L'utente che, per qualsiasi motivo, non si troverà nella località indicata per la consegna dell'acqua perde il diritto all'uso sino al turno successivo.

## NORME DI UTENZA

### *Articolo 8 – SCORRIMENTO DELLE ACQUE*

Non è consentito il passaggio e lo scorrimento delle acque sopra le strade vicinali, poderali o in altre diversamente denominate e/o classificate.

Ogni proprietario o conduttore di fondo, gravato da servitù di irrigazione, deve consentire il passaggio degli utenti aventi diritto al servizio e lo scorrimento delle acque sulla superficie del proprio terreno secondo le consuetudini locali.

I proprietari o conduttori dei suddetti fondi devono inoltre consentire l'accesso alla rete irrigua, anche con mezzi meccanici, al personale addetto per necessità inerenti all'esercizio irriguo e per gli interventi di manutenzione, salvo il diritto di essere indennizzati nel caso di danni arrecati alle colture e alle piantagioni.

La violazione delle prescrizioni contenute nel presente articolo, ove il fatto non costituisca reato, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste al successivo articolo 20.

### *Articolo 9 – PRESENZA MINIMA DI ACQUE NEGLI ALVEI*

Lungo gli alvei principali dovrà sempre essere presente una minima portata di acqua per consentire il rapido deflusso della stessa verso le utenze poste più a valle e per prevenire, a causa del completo disseccamento dei canali, l'invasione da parte di roditori, ed altri animali selvatici, che possono danneggiare la tenuta delle formelle.

La portata a regime della formella sarà determinata tenendo conto della prescrizione contenuta nel precedente comma, qualora la portata disponibile, per qualsiasi motivo, sia minore del quantitativo previsto a regime gli utenti, destinatari del turno, provvederanno a prelevare una quota inferiore al massimo previsto per assicurare il deflusso minimo di acqua lungo gli alvei principali.

Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nell'intervallo che intercorre tra stagioni irrigue successive, durante le operazioni di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e in occasione di eventi e/o situazioni eccezionali.

La violazione delle prescrizioni contenute nel presente articolo, ove il fatto non costituisca reato, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste al successivo articolo 21.

### *Articolo 10 – CONSERVAZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE*

Gli utilizzatori sono responsabili delle manomissioni di qualsiasi natura ed entità nonché dei danni da loro provocati alle opere idrauliche, insistenti sui propri fondi, e agli argini, alle ripe, alle scarpate e alle condotte di deflusso per le acque appartenenti all'intera rete di distribuzione.

Gli oneri per il ripristino delle opere idrauliche, indicate al precedente comma, sono a carico dei soggetti che le hanno manomesse e/o danneggiate.

Tutti gli utenti sono tenuti, in ogni caso, a collaborare con l'Amministrazione Comunale al fine di prevenire o segnalare eventuali danni alla rete di distribuzione.

La violazione delle prescrizioni contenute nel presente articolo, commi primo e secondo, ove il fatto non costituisca reato, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste al successivo articolo 22.



# Comune di Morino

Provincia di L'Aquila

## Articolo 11 – USO ESCLUSIVO DELLE ACQUE

E' vietata la cessione delle acque di spettanza dei singoli terreni ad altri fondi, la mancata osservanza di tale divieto comporta l'interruzione immediata dell'erogazione dell'acqua.

La violazione della prescrizione contenuta nel presente articolo, ove il fatto non costituisca reato, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste al successivo articolo 23.

## Articolo 12 – ESONERO RESPONSABILITA'

L'Amministrazione Comunale, alla presenza di eventi eccezionali o cause di forza maggiore, si riserva il diritto di ridurre o sospendere temporaneamente la distribuzione dell'acqua senza preavviso.

Per le riduzioni o interruzioni, indicate nel precedente comma, nessun risarcimento è dovuto agli utenti.

L'Amministrazione Comunale non è responsabile per danni arrecati a terzi a causa dell'uso improprio delle acque distribuite, cattiva esecuzione delle irrorazioni e inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

Nessuna responsabilità può essere attribuita all'Amministrazione Comunale in ordine alla qualità e idoneità dell'acqua per gli usi agricoli.

## ORGANI CONSULTIVI

### Articolo 13 – COMITATO TECNICO CONSULTIVO

Il Comitato Tecnico Consultivo è composto di 8 membri, nominati tra gli agricoltori, dal Consiglio Comunale ed è presieduto dal Sindaco o da un suo delegato.

I membri decadono dal diritto di nomina in caso di dimissioni o al raggiungimento di tre assenze non giustificate.

I membri dimissionari, decaduti o deceduti devono essere sostituiti nel corso della prima seduta del Consiglio Comunale successiva al decadimento.

Il Comitato Tecnico Consultivo decade con la scadenza del mandato amministrativo.

La partecipazione al comitato è a titolo volontario e pertanto non è previsto alcun rimborso

### Articolo 14 – FUNZIONI DEL COMITATO TECNICO CONSULTIVO

Il Comitato Tecnico Consultivo esprime pareri consultivi sulle materie e tematiche legate alle attività di irrigazione svolte nel territorio comunale.

Segnala all'Ufficio Tecnico Comunale gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, o le eventuali riparazioni da eseguirsi sulle formelle.

Formula, ai competenti organismi comunali, programmi destinati a migliorare la fruibilità del servizio di irrigazione.

Propone modifiche al presente regolamento per adeguare lo stesso alle nuove esigenze che possono sorgere nel corso della distribuzione delle acque.

Esprime pareri, a richiesta dell'Amministrazione Comunale, su eventuali modifiche e/o applicazioni del presente regolamento.

### Articolo 15 – ATTIVITA' DEL COMITATO TECNICO CONSULTIVO



# Comune di Morino

Provincia di L'Aquila

Il Comitato Tecnico Consultivo si riunisce, almeno una volta l'anno, sessanta giorni prima dell'inizio della stagione irrigua per pianificare gli interventi relativi all'annualità solare in corso.

Alle riunioni, oltre al Sindaco ed ai membri nominati, partecipa anche il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni si riunisce, di norma, nei locali del palazzo municipale previa convocazione, inviata a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale presso le residenze dei membri almeno tre giorni prima, contenente la data, l'ora, il luogo ove è prevista la riunione e l'elenco degli argomenti da discutere.

In casi di emergenza e/o urgenza, in deroga a quanto prescritto nel precedente comma, la convocazione potrà essere effettuata attraverso altre forme.

La richiesta di convocazione può essere formulata da ciascuno dei membri appartenenti al comitato, dal Consiglio Comunale e/o dall'Ufficio Tecnico Comunale.

La seduta del Comitato Tecnico Consultivo è valida se sono presenti almeno un terzo dei membri ovvero per mancanza di numero, in seconda convocazione, con la sola presenza dei partecipanti intervenuti; i pareri sono validi quando sono votati dalla maggioranza semplice dei presenti.

I pareri formulati sono indicati in un apposito verbale firmato da tutti i presenti.

## *Articolo 16 – ALTRI ORGANI CONSULTIVI*

L'amministrazione Comunale può integrare le osservazioni e le proposte formulate dal Comitato Tecnico Consultivo mediante reperimento di informazioni, studi e progetti relativi a materie e tematiche legate alle attività di irrigazione e pratiche agricole presso enti, associazioni e strutture statali e private.

## **CONTRIBUTI E SANZIONI**

### *Articolo 17 – APPLICAZIONE DEI CONTRIBUTI*

Per usufruire del servizio d'irrigazione occorre corrispondere:

- a) un contributo fisso annuale di partecipazione alle spese, uguale per tutti gli utenti, per le operazioni descritte al primo comma dell'articolo 2;
- b) un contributo fisso annuale per utenti che si servono di presa di acqua per adduzione con tubi e/o budelli;
- c) un contributo proporzionale alla superficie, rilevabile dalla certificazione catastale, da irrigare.

### *Articolo 18 – ENTITA' DEI CONTRIBUTI*

Il contributo fisso annuale previsto al punto a) dell'articolo 14 è pari a EURO 10,00 (Dieci/00).

Il contributo fisso annuale previsto al punto b) dell'articolo 14 è pari a EURO 20,00(Venti/00)

Il contributo proporzionale annuale descritto al punto c) dell'articolo 14 è applicato riferendosi alla seguente tabella:



# Comune di Morino

Provincia di L'Aquila

da metri quadrati	0	a metri quadrati	1.000	Euro	1,00
da metri quadrati	1.001	a metri quadrati	3.000	Euro	1,50
da metri quadrati	3.001	a metri quadrati	5.000	Euro	2,00
da metri quadrati	5.001	a metri quadrati	7.000	Euro	2,50
da metri quadrati	7.001	a metri quadrati	9.000	Euro	3,00
da metri quadrati	9.001	a metri quadrati	10.000	Euro	4,00
oltre 10.001 metri quadrati				Euro	5,00

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di adeguare i contributi, alle mutate esigenze di gestione, mediante la modifica degli importi descritti nel presente articolo.

I versamenti devono essere effettuati, entro il trenta marzo dell'annualità corrente sul Conto Corrente Postale n. --- intestato al Comune di Morino (AQ) indicando nella causale la dicitura "Contributo fisso per l'irrigazione – Anno 2---" e "Tariffa annuale per irrigazione – Anno 2--- Mq ---".

Le ricevute di versamento devono essere conservate per cinque anni ed esibite o presentate a richiesta del personale di controllo.

## SANZIONI

### *Articolo 19 – USO ABUSIVO DELLE ACQUE*

Chiunque sia sorpreso ad utilizzare abusivamente le acque irrigue sarà soggetto alla sanzione amministrativa di EURO 100,00 per giornata agricola locale, o frazione della stessa, arrotondata per eccesso.

L'utilizzo abusivo delle acque comporta la regolarizzazione della posizione mediante il versamento dei contributi evasi.

Al trasgressore che, non avendo provveduto a regolarizzare la propria posizione, sarà nuovamente sorpreso ad utilizzare abusivamente le acque si applicherà una sanzione amministrativa pari al doppio dell'importo descritto al primo comma del presente articolo.

### *Articolo 20 – MANCATO SCORRIMENTO DELLE ACQUE*

Il proprietario o conduttore del fondo, gravato da servitù di irrigazione, che non permette il passaggio degli utenti, del personale addetto e lo scorrimento delle acque è punito con la sanzione amministrativa di euro 200,00.

### *Articolo 21 – COMPLETO ESSICAMENTO DEGLI ALVEI*

Il completo essiccamento degli alvei è punito con la sanzione amministrativa di EURO 500.

I trasgressori sanzionati devono ripristinare immediatamente la circolazione minima.

### *Articolo 22 – DANNEGGIAMENTO DELLE OPERE IDRAULICHE*



# *Comune di Morino*

*Provincia di L'Aquila*

Il danneggiamento e la manomissione delle opere idrauliche, insistenti sui singoli fondi, degli argini, delle ripe, delle scarpate e delle condotte di deflusso sono puniti con la sanzione amministrativa di EURO 500 .

## *Articolo 23 – CESSIONE DELLE ACQUE*

La cessione dell'acqua di spettanza dei singoli terreni ad altri fondi è punita con la sanzione amministrativa di EURO 200.

Al soggetto che usufruisce delle acque cedute si applica la sanzione amministrativa di EURO 200 .

Per l'utilizzo abusivo delle acque cedute si applicano le sanzioni previste al precedente articolo 19.

## *Articolo 24 – ALTRE INFRAZIONI*

Le inosservanze non descritte nel presente regolamento che comportano violazioni di leggi, e/o regolamenti preesistenti, saranno perseguite ai sensi delle relative disposizioni legislative vigenti.

## *Articolo 25 – APPLICAZIONE DELLE SANZIONI*

Le sanzioni descritte ai precedenti articoli 19,20,21,22,23 nell'ambito di quanto stabilito dal presente regolamento, saranno applicate dall'organo comunale.

Le inosservanze alle prescrizioni del presente regolamento saranno perseguite a termini di legge, con particolare riferimento agli articoli 132 e seguenti del Regolamento di Polizia Idraulica R.D. 8 maggio 1904 n. 368 e s.m.i. nonché delle vigenti leggi regionali

Sia i proventi contravvenzionali ed i contributi degli utenti corrisposti per la fornitura del servizio di irrigazione, verranno utilizzati dal comune per opere di miglioramento e prolungamento del servizio di irrigazione nel territorio del Comune di Morino.

L'applicazione e il pagamento delle sanzioni amministrative, previste per le infrazioni contenute nel presente regolamento, non esonerano i trasgressori dal risarcimento dei danni provocati all'ente comunale o a terzi.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### *Articolo 26 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO*

L'Amministrazione Comunale, sentito il parere del Comitato Tecnico Amministrativo, si riserva il diritto di modificare e/o integrare il presente regolamento al fine di adeguare lo stesso alle future esigenze operative.

### *Articolo 27 – RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE*

Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento, per situazioni interpretative dubbie o eventi straordinari si farà riferimento alle relative leggi vigenti in materia.

### *Articolo 28 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO*

Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della Legge n. 241 del 1990, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché possa prenderne visione in qualsiasi momento.





# *Comune di Morino*

*Provincia di L'Aquila*